



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04.8.2015)

X^ DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Servizi di assistenza e trasporto per gli studenti disabili
che frequentano gli Istituti d'Istruzione Superiore

zona 2

Comuni di Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Brolo, Capo d'Orlando, Castoreale e Patti.

Anno Scolastico 2015/2016

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Periodo: gg. 42 n. c. dall'inizio attività

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del servizio di assistenza e trasporto degli alunni portatori di handicap che frequentano gli Istituti d'istruzione Superiore ricadenti nel territorio dei Comuni di **Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Brolo, Capo d'Orlando, Castoreale e Patti (zona 2).**

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati all'art. 20 -allegato II B del Codice, per i quali si applicano esclusivamente gli artt.68 - 65 e 225 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Gli articoli del Codice sono richiamati ove ritenuti opportuni in singole fasi della procedura. Sono altresì applicabili i principi di ordine generale del Codice dei contratti e del Regolamento DPR 207/2010 e della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii.

I servizi consistono nell'assistenza e/o trasporto di alunni disabili - riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 e ss.mm.ii. - i quali frequentano gli Istituti Scolastici Superiori ricadenti nell'ambito della zona in cui si svolge il servizio.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte nei confronti dell'allievo per tutti i giorni in cui lo stesso frequenta l'Istituto Scolastico, di norma sei giorni la settimana, non festivi, secondo le specifiche istruzioni dell'ente appaltante e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano.

Inoltre è prevista:

- la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente;
- l'osservazione scritta sull'andamento del servizio, con scadenza mensile;
- la segnalazione di problemi che comportano interventi e programmi esterni.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio in cui presterà servizio, e, in ogni caso, nell'ambito del territorio provinciale, presso il quale attiva un collegamento telefonico, internet e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso il recapito:

- a) presta servizio un operatore in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

L'appaltatore individua un responsabile del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

L'appaltatore si impegna:

- ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Responsabile del Servizio "Politiche sociali" referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici;
- a provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dalla Provincia anche su supporti elettronico;
- a sollecitare la partecipazione degli utenti alla corretta gestione dei servizi.

Art. 2

(Norme regolatrici del servizio)

La fornitura dei servizi di cui al precedente articolo deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente capitolato d'oneri;
- b) dalla legge regionale n. 7 del 02.08.2002, dalla legge regionale n. 12 del 12.7.2011 e ss.mm.ii., dal Codice degli Appalti D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. limitatamente alle norme applicabili o richiamate;
- c) dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 contenente l'atto d'indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento sui servizi alla persona;
- d) dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

Art. 3

(Soggetti ammessi e Condizioni per la partecipazione)

- 1) Saranno invitate a gara, a pena di esclusione, per l'affidamento del servizio in argomento: le società cooperative sociali iscritte all'Albo regionale art.26 L.R. n.22 /86 – sez. Inabili che non abbiano finalità di lucro; esse potranno partecipare anche come raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 34 e segg. del D.Lgs. n.163/2006; le imprese raggruppate devono possedere singolarmente i requisiti di cui al presente capitolato e bando di gara;
- 2) I soggetti di cui al comma precedente, a pena di esclusione devono:
 - a. avere una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio della provincia di Messina, da dimostrare con idonea documentazione o l'impegno a costituirla entro giorni 15 dall'aggiudicazione;
 - b. garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto, l'espletamento del servizio entro sette giorni dalla richiesta di questa amministrazione;
 - c. garantire, con apposita dichiarazione, la continuità del rapporto operatori-assistiti ed osservare quanto previsto dal CCNL- Coop Sociali – art.37, cambio di gestione.

Art. 4

(Consistenza e durata del servizio - Operatori)

La durata del servizio è provvisoriamente limitata ad un periodo stimato previsionalmente in **42 giorni lavorativi n.c.** decorrenti dall'avvio dei lavori, nelle more dell'espletamento dell'appalto definitivo i cui contenuti saranno definiti in conseguenza dei decreti attuativi della legge regionale n. 15 del 04.8.2015 che assegneranno le risorse regionali nonché dell'approvazione del Bilancio di previsione e Peg 2015 dell'Ente.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni lavorativi in cui si svolgeranno le lezioni adattandosi agli orari di inizio e fine delle lezioni fissati nei vari istituti e - previa autorizzazione del Servizio Politiche Sociali X Direzione dell'Ente - anche al di fuori dell'orario scolastico per altre attività didattico-culturali organizzate dalla Scuola.

Ai fini del pagamento delle spettanze, si terrà conto dei giorni di servizio effettivamente svolti.

L'affidatario deve pertanto assicurare la disponibilità degli operatori necessari all'espletamento del servizio specifico e deve garantire altresì una reperibilità telefonica che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Il numero di allievi disabili destinatari dei servizi di assistenza e/o trasporto è indicato nell'**allegata tabella della zona 2** ove è provvisoriamente indicato anche il numero di assistenti personali da assegnare ai sensi della vigente normativa (rapporto standard di 1: 4/5 studenti) ed, in alcuni casi particolari, da adeguare in relazione alla tipologia e livello di gravità dell'handicap (rapporto 1:1 o 1:2).

L'appaltatore, fermo restando il rispetto della quantità minima di operatori-assistenti e di automezzi necessari per il trasporto degli allievi dal domicilio all'Istituto Scolastico e viceversa, dovrà provvedere ad effettuare le necessarie preventive verifiche sulle indicazioni riportate nella predetta tabella, apportando le eventuali necessarie modifiche e sottoponendole al visto della Provincia.

L'appaltatore dovrà scegliere gli operatori in modo da soddisfare al massimo le necessità degli allievi in ragione della tipologia e del grado di disabilità e, ove possibile, preferibilmente del *genere* nonché anche della continuità nell'ambito del medesimo Istituto Scolastico.

In conseguenza di ciò è tenuto a trasmettere all'Ente committente – non oltre gg. 15 dall'avvio del servizio - il Piano Organizzativo del servizio, composto da un prospetto indicante nomi, dati identificativi degli operatori e relativa sede scolastica ed alunni disabili cui essi sono assegnati; nonché prospetto indicante i nominativi degli autisti con gli eventuali necessari accompagnatori, l'elenco degli automezzi impiegati nel trasporto, i percorsi effettuati, i nominativi ed il domicilio di ciascuno degli studenti trasportati e le relative Scuole.

Qualora il Committente dovesse riscontrare che l'Appaltatore non utilizza il numero minimo di operatori-assistenti richiesto dal presente Capitolato, ferma restando la possibilità dell'immediata risoluzione contrattuale in danno, applicherà all'appaltatore le penali previste.

E' facoltà dell'amministrazione di disporre la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Alla scadenza del contratto, su specifica richiesta della stazione appaltante, l'impresa affidataria rimane comunque obbligata a proseguire il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni, fino all'espletamento della nuova gara.

Il servizio, avendo come scopo di garantire agli studenti disabili il diritto allo studio e la piena integrazione, prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

ASSISTENZA PERSONALE

-igiene e cura della persona;

-collaborazione con i docenti nelle varie fasi delle attività scolastiche, se richiesta;

-accompagnamento degli alunni all'esterno della struttura scolastica anche in occasione di viaggi d'istruzione;

Tale servizio è rivolto agli alunni portatori di **handicap gravi**, certificati ai sensi dell'art. 3 c.3 della legge 104/92 .

Il servizio comprende quindi tutti quegli atti di assistenza alla persona che si renderanno necessari durante le attività scolastiche ed extrascolastiche e che siano di supporto alla migliore fruizione delle stesse da parte dello studente sia che si svolgano nel plesso scolastico sia fuori di esso, nei limiti dell'orario scolastico e/o anche al di fuori, come in occasione di stage, viaggi di istruzione, manifestazioni culturali o similari, secondo le esigenze di ciascun alunno, previa intesa con le famiglie interessate e la Scuola.

Il personale addetto al servizio di assistenza personale dovrà essere in possesso di requisiti e titoli idonei allo svolgimento delle mansioni socio-assistenziali.

L'Ente appaltante comunicherà all'Appaltatore i nominativi degli studenti disabili da assistere e la sede dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali gli operatori sono rigorosamente tenuti al segreto professionale.

TRASPORTO

-trasporto e assistenza agli alunni nel percorso casa-scuola e viceversa;

-trasporto alunni in occasione di attività didattiche che si svolgono fuori dalle strutture scolastiche (stage, cinema, teatro, convegni, manifestazioni culturali, ecc.) preventivamente concordate.

Tale servizio è rivolto a tutti gli alunni portatori di handicap anche non gravi.

Alla guida dei mezzi di trasporto deve essere adibito un *conducente* idoneo ed in possesso della prescritta patente di guida; lo stesso dovrà essere abilitato a fornire assistenza ed aiuto agli allievi nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo di trasporto, allacciare le cinture di sicurezza, accertarsi del corretto posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine ed all'arrivo a scuola consegnare l'alunno all'assistente personale in servizio ovvero ad un collaboratore scolastico designato dalla Scuola. E' prescritto anche che per l'espletamento di tali incombenze, l'autista, se necessario e richiesto dal grado di disabilità dell'allievo trasportato, venga coadiuvato da un *assistente/accompagnatore*, poiché del relativo onere si è tenuto conto nella formulazione del prezzo a corpo per il trasporto.

Il prelievo dello studente disabile sarà effettuato *al portone* dell'abitazione indicata dalla famiglia, con l'apporto di un familiare che affiderà il ragazzo/a all'autista o all'assistente/accompagnatore facilitandone il compito, viceversa dovrà avvenire per il riaccompagnamento a casa al termine delle lezioni.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o le altre attività didattico-culturali e dovrà essere realizzato in maniera da garantire il rispetto dell'orario scolastico, con una tolleranza di max 15 minuti sull'inizio/fine lezioni e tempi di viaggio non superiori ad un'ora dal domicilio alla scuola e viceversa.

L'affidatario dovrà garantire l'utilizzo di automezzi idonei, preferibilmente Euro 5; tutti i mezzi adibiti al trasporto degli studenti disabili dovranno essere in condizioni di massima efficienza, sicurezza e pulizia; per il trasporto di utenti in carrozzina, si richiede l'utilizzo di mezzi idonei per tale tipologia di trasporto.

Art. 5

(Importo del servizio - Elenco prezzi)

L'importo del servizio di assistenza e di trasporto degli alunni portatori di handicap frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore ricadenti **nel territorio dei Comuni della zona 2** per il periodo indicato all'art.4 e nella consistenza quantitativa di assistenti ed automezzi indicato nello stesso articolo è indicato nel **prospetto prezzi di cui all'allegato 2**, parte integrante del presente capitolato.

Il prezzo è comprensivo di ogni onere per l'espletamento del servizio come previsto dalle vigenti norme e dal presente Capitolato, e sarà soggetto al ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario.

Il ribasso offerto in sede di gara si applicherà all'intero importo previsto nel predetto elenco prezzi unitari, ad eccezione degli oneri per la sicurezza e della manodopera, ai sensi dell'art.82 comma 3 bis del Codice.

L'importo sopra citato è da pagarsi in relazione al numero di alunni che effettivamente usufruiranno del servizio di trasporto e di assistenza igienico sanitaria e per ogni giorno di effettiva erogazione del servizio come risulterà dagli atti ufficiali che saranno forniti dalle Scuole.

L'appaltatore, in ogni caso, è obbligato a mettere a disposizione degli allievi il numero minimo di assistenti richiesto dall'Ente appaltante, incrementando eventualmente il numero degli assistenti e/o le ore di assistenza secondo le necessità e il grado di disabilità dell'allievo, senza richiedere ulteriori compensi all'Ente appaltante, poiché il prezzo pagato per l'assistenza giornaliera si intende a corpo, per ogni allievo e per ogni giorno di servizio reso.

Le assenze dell'allievo dall'Istituto, in ogni caso, non saranno compensate, né per il trasporto, né per l'assistenza a scuola. E' pertanto onere dell'appaltatore evitare di effettuare viaggi a vuoto.

La gestione di tutto il personale (assistenti, autisti e accompagnatori), necessario per l'espletamento ottimale del servizio, è a totale carico e responsabilità dell'appaltatore, che dovrà retribuirlo nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro di settore e secondo le vigenti tabelle del Ministero per le Politiche Sociali e Lavoro.

Rientra nella discrezionalità dell'appaltatore la gestione del personale assegnato ai servizi e le relative ore in base alle esigenze che si presenteranno durante il servizio, fermo restando l'impiego del numero minimo degli addetti, previsto ai sensi delle vigenti norme in materia di assistenza e trasporto disabili e le altre norme richiamate nel presente bando.

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento. Eventuali variazioni in corso d'opera - in aumento o diminuzione - del numero degli allievi da trasportare e/o da assistere comporteranno la conseguente variazione di durata dell'appalto, fino all'esaurimento delle somme finanziate.

Durante la validità del contratto, l'aggiudicatario non potrà, quindi, richiedere alcuna revisione dei prezzi in quanto questo è impegnativo e vincolante nel periodo indicato nel contratto.

Non potrà altresì essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio del servizio dovuto all'Amministrazione.

Art. 6

(Criterio di aggiudicazione)

Nella considerazione che l'espletamento dell'appalto definitivo per l'A/S 2015/2016 potrà avere luogo soltanto dopo l'approvazione del Bilancio di previsione e del PEG 2015 dell'Ente ed in conseguenza dell'assegnazione delle risorse regionali relative alle funzioni attribuite all'Ente con la L.r.n.15/2015, si rende necessario ed urgente disporre l'affidamento del servizio per un periodo di tempo limitato anche alla disponibilità delle risorse del Peg provvisorio 2015, e pertanto si procede mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del Codice degli Appalti, individuando quale criterio di aggiudicazione il **criterio del prezzo più basso** sull'importo della gara, al netto degli oneri di manodopera e degli oneri di sicurezza, come previsto dal Codice e dalla L.R. n. 12 del 12.7.2011 come modificata all'art. 19 dalla L.R. n. 14 del 10.7.2015.

Art. 7

(Procedura per l'espletamento della gara d'appalto)

Requisito indispensabile per la partecipazione alla gara è l'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. n.22/86 art. 26 e tutto quanto contenuto nella documentazione di gara.

L'aggiudicazione del servizio è disposta in favore del concorrente primo classificato anche nel caso che sia stata presentata o che sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Nel giorno e nell'ora indicati dall'Amministrazione nelle condizioni di partecipazione alla gara, si procederà ad accertare la regolarità esterna dei plichi pervenuti nonché la relativa ricezione entro i termini previsti e si procederà come previsto dal Codice Appalti.

Art. 8

(Stipula del contratto)

La stipula del contratto deve avere luogo dopo che sarà dato luogo ai relativi adempimenti (presentazione della documentazione richiesta, cauzione definitiva ,ecc.).

Art. 9

(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento.)

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. 2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 10

(Obblighi dell'Appaltatore)

L'appaltatore deve assicurare un servizio di recapito telefonico che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni al buon funzionamento del servizio.

L'affidatario è tenuto a comunicare, entro il tempo massimo di 3 (tre) giorni, l'eventuale sospensione del servizio a qualche utente segnalandone i motivi all'Ente Appaltante.

L'affidatario si impegna ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno rigoroso e corretto nei riguardi degli allievi.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'affidatario.

L'affidatario del servizio, disciplinato dal presente capitolato speciale d'oneri, è comunque obbligato:

- a. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità del servizio;
- b. ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- c. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- d. ad attuare nei confronti dei dipendenti, impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;
- e. a fornire la prestazione oggetto di tale appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

E' fatto espresso divieto, a pena di nullità, cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente contratto.

Art. 11

(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto, collaudo)

L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità dei servizi è effettuata dal Servizio "Politiche Sociali" della Provincia tramite i propri uffici.

I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel contratto relativo al presente appalto, desunti dal presente capitolato e da quelli eventualmente indicati nell'offerta dall'appaltatore, l'Amministrazione individuerà i parametri base che l'appaltatore è tenuto a rispettare.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore, nonché con l'ausilio di altro personale tecnico della Provincia.

Il Responsabile del "Servizio Politiche Sociali" della Provincia o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. L'Ente appaltante può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati; altresì può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 12

(Inadempienze dell'Appaltatore, penalità, esecuzione in danno)

Qualora l'Appaltatore non adempia, in tutto o in parte, ai propri obblighi contrattuali e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 20% del valore complessivo del contratto.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente articolo;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

Ad insindacabile giudizio della Provincia si applicheranno le seguenti penalità:

- a) mancata presenza dell'operatore presso la scuola nell'orario concordato, senza il dovuto preavviso: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- b) mancata sostituzione, prolungata, di operatori presso la scuola: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- c) comprovati gravi disservizi a carico degli operatori, segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- d) comprovati disservizi segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici, in ragione della qualità delle prestazioni del servizio: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata a mezzo PEC ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma.

L'Ufficio dell'Ente appaltante addetto al controllo riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 20% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone al dirigente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 17.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 13

(Obblighi assicurativi e previdenziali)

L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali.

L'Ente appaltante rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'affidatario.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'affidatario dovrà applicare, nei confronti del personale, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale.

Art. 14

(Cauzione Provvisoria)

Per partecipare alla gara relativa a questo Capitolato Speciale, ogni concorrente dovrà previamente costituire presso la Tesoreria dell'Ente appaltante il deposito cauzionale nella misura del 2% dell'importo del servizio, oneri di gestione comprimibili, così come determinato nel presente capitolato, IVA esclusa, ovvero costituire cauzione a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii..

I depositi cauzionali provvisori verranno restituiti, subito dopo l'avvenuta assegnazione dell'appalto, ai concorrenti che non risultassero aggiudicatari.

Art. 15

(Cauzione definitiva)

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l'affidatario è tenuto a presentare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, a mezzo di regolare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 16

(Fatture e pagamento)

Il pagamento delle spettanze all'affidatario sarà effettuato a mensilità posticipate dietro predisposizione delle note contabili da parte del Responsabile del Procedimento. Dopo aver richiesto ed ottenuto il DURC on-line, l'Ente appaltante richiederà all'aggiudicatario l'emissione della relativa fattura in formato elettronico. In caso di DURC negativo si procederà ai sensi della Legge 98/2013.

L'Amministrazione, oltre a verificare il pieno rispetto dell'osservanza della regolarità contributiva DURC, si riserva di chiedere l'esibizione di qualunque altra documentazione ritenuta necessaria.

Fermo restando che l'Ente appaltante liquiderà all'affidatario del servizio, l'importo complessivo spettante per ogni giornata di effettivo lavoro prestatato in favore di ogni allievo destinatario del servizio, i pagamenti saranno disposti a mezzo mandati intestati all'affidatario o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art. 296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 17

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

Art. 18

(Documenti da allegare al contratto)

Fanno parte integrante del contratto i documenti tecnici sotto elencati:

1. il presente capitolato d'oneri sottoscritto, per accettazione, dal rappresentante legale del soggetto affidatario;
2. l'offerta dell'affidatario.

Art. 19

(Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto)

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le seguenti ipotesi:

- a) in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dal rispettivo Albo Regionale ovvero, perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- b) messa in liquidazione dell'aggiudicatario;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) per motivi di pubblico interesse;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) subappalto del servizio.

L'Amministrazione inoltre può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2. reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento
3. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
4. inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
5. inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
6. ripetute segnalazioni di inefficienza del servizio da parte dei fruitori del servizio;

7. nei casi di subappalto del contratto;

8. nel caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità di contrarre con la P.A.;

9. qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

10. in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente capitolato e del bando di gara.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite a regola d'arte, salvo il diritto del risarcimento di maggiori danni.

La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto ai terzi in danno all'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

L'aggiudicatario può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessive onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari.

In caso di inadempienza della Provincia si applicano le disposizioni del codice civile in materia vigenti.

Quando la Provincia accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni compila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore. Quindi formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Provincia gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a cinque giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, la Provincia, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, esegue gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto curando al contempo la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 20

(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 21

(Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 22

(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto, tra l'Amministrazione appaltante e l'affidatario, sarà risolta, per competenza, dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Messina).

Il Responsabile
del Servizio Politiche Sociali
f.to Dott.ssa Irene Calabrò

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Silvana Schachter

